



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.116**

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, addì **DUE**, del mese di **AGOSTO**, alle ore **08:30**, nel Palazzo Municipale, in sessione

Straordinaria si è riunita

la **GIUNTA COMUNALE**, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>BOCCARDO STEFANO</b>	Sindaco	Sì
<b>LAMBERTO CHIARA</b>	Vice Sindaco	No - Giust.
<b>FIUME TERESA</b>	Assessore	No - Giust.
<b>DI TOMMASO GIOVANNI</b>	Assessore	Sì
<b>ROLLE' MICHELE</b>	Assessore	Sì
	Totale Presenti	3
	Totale Assenti	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, **Dott. MATTIA Salvatore**

Il Sindaco - presidente - riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta n° 114 del 29/07/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:  
**“BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**”

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;  
Per quanto su indicato;  
Richiamato il Vigente Statuto Comunale;  
Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

**DELIBERA**

Di approvare la proposta n° 114 del 29/07/2019 dell'AREA AMMINISTRATIVA avente per oggetto:  
**“BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.”**

Successivamente, con separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000



# COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

---

## PROPOSTA N 114

GIUNTA COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

---

---

CANDIOLO, LI 29/07/2019

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP) DEL COMUNE DI CANDIOLO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.**

Considerato che ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, pertanto entro il 30 settembre 2019 con riferimento all'esercizio 2018;

Rilevato che ai sensi degli articoli 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché del citato principio contabile applicato 4/4, paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

*1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*

*2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*

*2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

*ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

*ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*

*esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*

*ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*

*esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

*2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;*

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Considerato che al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo devono approvare due elenchi distinti concernenti:

1) **Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica:** gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica, in applicazione di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/4, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) **Elenco 2 - Perimetro di consolidamento:** gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato del bilancio consolidato al punto 3.1, gli enti e le società del gruppo compresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono non essere inclusi nel perimetro di consolidamento ed essere pertanto esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) *irrelevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;*

*sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:*

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

*b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate*

Rilevato che a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione e che, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale.

Stabilito che il Comune di Candiolo possiede le seguenti partecipazioni:

	<b>Società / Organismo partecipato - Denominazione</b>	<b>Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018</b>	<b>Organismo capogruppo di un gruppo di imprese</b>	<b>Classificazione</b>
1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14)	2,00 %		Ente strumentale partecipato
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	7,00 %		Ente strumentale partecipato
3	AUTORITA' D'AMBITO N. 3 TORINESE (ATO 3)	0,16 %		Ente strumentale partecipato
4	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PIEMONTESE	0,104988 %		Ente strumentale partecipato
5	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA (SMAT SPA)	0,05571 %	x	Società partecipata "in house"

Vista la nota della Società Metropolitana Acque Torino SPA (SMAT SPA) prot. 53.967 del 26.07.2018, (ns. prot. n. 9325 del 26.07.2018) con la quale la società evidenzia che, a decorrere dal Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Candiolo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

2019, con riferimento all'esercizio 2018, la normativa prevede che il consolidamento si applichi all'ente locale che disponga di una partecipazione azionaria pari o superiore al 10%, constatando che, a parte il socio di maggioranza, nessun altro Comune soddisfa il requisito di partecipazione citato;

Ritenuto pertanto di stralciare dal suddetto elenco delle partecipazioni possedute la Società Metropolitana Acque Torino SPA (SMAT SPA) ai fini dell'individuazione dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Candiolo;

Dato atto che, al fine di stabilire il "Perimetro di consolidamento" del Comune di Candiolo, la soglia di irrilevanza è stata determinata prendendo come riferimento i dati del Rendiconto Comunale dell'anno 2018 ed è risultata come qui di seguito:

<b>Parametro</b>	<b>Dati del Comune anno 2018</b>	<b>Soglia di irrilevanza (3%)</b>
Totale dell'attivo	16.412.230,41	492.366,91
Patrimonio netto	12.582.139,90	377.464,19
Totale dei ricavi caratteristici	3.972.989,37	119.189,68

Considerato che sulla base della percentuale di partecipazione e della soglia di irrilevanza (3%) definita rispetto ai parametri sopra riportati, risultano rilevanti, e quindi inclusi nel perimetro di consolidamento, i seguenti enti strumentali/società:

- CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14) - Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018: 2,00 %
- CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12) - Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018: 7,00 %

Considerato che sono ritenuti irrilevanti, e quindi esclusi dal perimetro di consolidamento, i seguenti enti / società in quanto partecipati dall'ente in misura inferiore all'1%:

- AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PIEMONTESE – Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018: 0,104988 %
- ATO 3 AUTORITA' D'AMBITO N. 3 TORINESE – Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018: 0,16 %

Per quanto su indicato;

### S I P R O P O N E

- 1- Di approvare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l' **Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Candiolo**" per l'anno 2018, i seguenti organismi/società partecipate:

<b>Società / Organismo partecipato - Denominazione</b>	<b>Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018</b>	<b>Organismo capogruppo di un gruppo di imprese</b>	<b>Classificazione</b>

1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14)	2,00 %		Ente strumentale partecipato
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	7,00 %		Ente strumentale partecipato
3	AUTORITA' D'AMBITO N. 3 TORINESE (ATO 3)	0,16 %		Ente strumentale partecipato
4	AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA PIEMONTESE	0,104988 %		Ente strumentale partecipato

**2- Di approvare**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, l' **Elenco 2 - Perimetro di consolidamento del Comune di Candiolo**, i seguenti organismi partecipati:

	<b>Società / Organismo partecipato - Denominazione</b>	<b>Percentuale di partecipazione detenuta dal Comune di Candiolo al 31.12.2018</b>	<b>Organismo capogruppo di un gruppo di imprese</b>	<b>Classificazione</b>
1	CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14 (COVAR 14)	2,00 %		Ente strumentale partecipato
2	CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE (CISA 12)	7,00 %		Ente strumentale partecipato

**3- Di precisare** che tale versione definitiva dei due elenchi sarà inserita nella Nota Integrativa al bilancio consolidato 2018 del Comune di Candiolo il quale sarà:

- composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e della relazione dell'organo di revisione);



- predisposto facendo riferimento all'Area di consolidamento, individuata dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;
- approvato entro il 30 settembre 2019;

**4- Di trasmettere** copia della presente deliberazione agli organismi e società partecipate oggetto di consolidamento al fine di porre in essere le operazioni finalizzate alla parificazione delle contabilità ed alle corrette operazioni di gestione, in ossequio al principio contabile del bilancio consolidato in particolare:

- I. consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Candiolo ai sensi dell'allegato n. 4/4 D.Lgs. 118/2011;
- II. far rispettare gli adempimenti/tempistiche impartiti agli organismi compresi nell'area di consolidamento che di seguito vengono riassunte, anche, nelle sotto riportate linee guida di indicazione per ogni anno di riferimento e meritevoli di approvazione con il presente atto:

1. tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato quali la lista di operazioni reciproche avvenute tra le componenti del Gruppo, nel corso dell'anno di esercizio del bilancio che devono essere trasmessi alla capogruppo **entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno di approvazione dei bilanci di riferimento;**
2. tempi di trasmissione dei bilanci consolidati delle sub-holding che devono essere trasmessi alla capogruppo **entro il 20 luglio dell'anno di approvazione dei bilanci di riferimento;**
3. in quanto l'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato (se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione);
4. necessità di richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:
  - a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
  - b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.lgs. 118/2011.

**LINEE GUIDA PER GLI ORGANISMI**  
**COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**  
**DEL COMUNE DI CANDIOLO**

**1) Comunicazione operazioni infragruppo**

Gli organismi interessati dovranno far pervenire al Comune, **entro il 20 luglio dell'anno di approvazione dei bilanci di riferimento**, una **lista di operazioni reciproche** avvenute tra le componenti del Gruppo, nel corso dell'anno di esercizio del bilancio, quali *crediti, debiti, operazioni relative alle immobilizzazioni, pagamento dei dividendi, proventi e oneri, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente*, con precisa indicazione per ogni operazione:

- dell'organismo controparte      - dell'importo (al netto e al lordo di IVA)
- della collocazione in bilancio      - della causale.

**2) Uniformità delle informazioni di bilancio (solo per gli organismi che adottano la contabilità economico-patrimoniale)**

Considerato che i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, dovranno essere fornite, contestualmente al bilancio in oggetto, le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa, nonché **una riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al decreto 118/2011.**

**3) Predisposizione Note Integrative ai bilanci in oggetto**

Le Note Integrative dei Bilanci di esercizio chiusi al 31/12 dell'anno di riferimento **dovranno contenere tassativamente** quanto segue:

- a) dettaglio crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni.
- b) dettaglio debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nell'Area di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.
- c) dettaglio analitico delle voci "Ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo.
- d) dettaglio della voce "Interessi e altri oneri finanziari", con suddivisione tra le diverse tipologie di finanziamento.
- e) dettaglio dei "Proventi straordinari" e degli "Oneri Straordinari", quando il loro ammontare è

significativo.

f) dettaglio analitico di ogni categoria di strumenti finanziari derivati, con l'indicazione del loro *fair value* ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

g) precisazioni in merito alle disponibilità liquide, secondo il dettaglio previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011.

h) dettaglio delle spese per personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

**4) Trasmissione bilancio d'esercizio o dei rendiconti in oggetto entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno di approvazione dei bilanci di riferimento.**

**5) Trasmissione bilancio consolidato dell'anno in oggetto (per i componenti del gruppo che sono a loro volta capigruppo di imprese) entro 10 giorni dall'approvazione e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno di approvazione del bilancio di riferimento.**

- 5- **Di trasmettere** altresì copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti del Comune di Candiolo;
- 6- **Si propone**, per ragioni di urgenza relativi alla gestione dei servizi comunali, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Firmato digitalmente  
BOCCARDO STEFANO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
Dott. MATTIA Salvatore

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**